

*Avv. Luigi Rispoli*  
Napoli – Piazza Trieste e Trento n. 48  
081 404246 [avv.luigirispoli@gmail.com](mailto:avv.luigirispoli@gmail.com)

*Avv. Carla Anna Santella*  
Palma Campania- Via Marconi n.239  
0815101757 [avvcarlasantella@alice.it](mailto:avvcarlasantella@alice.it)

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO** **SEDE DI ROMA**  
**RICORSO**  
**CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI**  
**ANCHE MONOCRATICHE**

Nell'interesse di **DE LEO Carmela** (DLECML91C52F924C), nata a Nola il 12.03.1991 e residente in Vipiteno (BZ) in via Alta n. 16, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli **avvocati Luigi RISPOLI** (C.F.: RSP LGU 57C22 F839Z) e **Carla Anna SANTELLA** (C.F.: SNT CLN 69L66 H860K), anche disgiuntamente, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carla Anna Santella in Palma Campania (Na) alla via Marconi n. 239, dichiarando, sin da ora, ai sensi del disposto *ex artt. 133, 134, 176 e 183 c.p.c.*, di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di telefax 0815101757 o 081404256, e/o indirizzo PEC: [avvcarlasantella@pec.it](mailto:avvcarlasantella@pec.it) PEC: [luigirispoli1@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:luigirispoli1@avvocatinapoli.legalmail.it)

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*, n persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Piazza del Viminale, n. 1, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12;

**MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**, in persona del responsabile, legale rappresentante p.t., presso il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

**COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICOFISICI** presso il Ministero dell'Interno, con domicilio eletto presso

l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

**NONCHE'**

nei confronti di **Danilo De Giorgi**, nato a Lecce il 28.11.1993, e residente in Salice Salentino (Le), via E. Toti n. 14 - *controinteressato* -

**E**

nei confronti di n. **645 vincitori** del concorso indetto con "*bando per l'assunzione di 645 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 8 novembre 2017, pubblicato nella G.U.R.I. - 4^ Serie Speciale Concorsi Ed Esami*" - di cui all'art. 1 del <<Decreto della Direzione Centrale per le risorse umane, Ufficio attività concorsuali, n. 333-B/12E.9.18/6932 del 28 marzo 2019>>, previa concessione ex art. 41, comma 4 c.p.a., di notifica per pubblici proclami, ove ritenuto opportuno anche tramite pubblicazione degli estremi del giudizio e del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione resistente - *Controinteressati* -

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

- del "**verbale di notifica**" del **19.03.2019**, con cui la Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici "Concorso per l'assunzione di 654 Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. - 4^ Serie speciale "Concorsi Ed Esami" n. 89 del 9 novembre 2018", ha ritenuto la ricorrente "**NON IDONEO**" al servizio di polizia, a causa di una presunta presenza di "*marcata coartazione affettiva in soggetto con rigidità psicologica e scarsa strutturazione del sé. Ai sensi del D.M. del 30/06/2003 n. 198 art.3, co.2 rif. tab.1 punto 15*".

- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso *de quo*, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;

- del **“decreto della Direzione Centrale per le risorse umane, Ufficio attività concorsuali, n. 333-B/12E.9.18/6932** del 28 marzo 2019, Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/14 del 29.03.2018, sia nella parte in cui all'art. 1 si approva la graduatoria di merito, sia nella parte in cui, all'art. 2, si dichiarano i vincitori;
- nei limiti d'interesse dell'odierna ricorrente, del **decreto Ministeriale 30 giugno 2001, n.198** (*“Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”*), art. 3 comma 2, secondo cui, *“Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell'allegata tabella I”*;
- di tutte le operazioni compiute, i verbali e le valutazioni espresse dalla Commissione e/o dai singoli componenti, anche non conosciuti, nella parte in cui hanno determinato la non idoneità della ricorrente;
- del bando di concorso in ogni sua parte, anche qualora interpretata, determini la non idoneità della ricorrente e con particolare riferimento all'articolo 15 (Accertamenti attitudinali) il quale espressamente prevede *“i suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire: Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o provati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sarà ripetuto in sede collegiale.*
- del bando di concorso in ogni sua parte, ed in particolare, nella parte in cui dispone che *“... i giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità*

*attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato"* (art.15).

- di ogni altro atto presupposto, preliminare, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non noto, lesivo degli interessi del ricorrente.

**Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.** dell'Amministrazione intimata al riconoscimento dell'idoneità della ricorrente al servizio di polizia ed alla conseguente ammissione della stessa al corso di formazione previsto dal bando, ovvero, in subordine, alle successive prove concorsuali, previa verifica ex artt. 16 e 66 c.p.a. .

### **PREMESSO IN FATTO**

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie speciale - "*Concorsi ed esami*" del 09.11 2018, indicava concorso pubblico per il reclutamento, in totale, di "*654 Allievi Agenti della Polizia di Stato*".

Parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso, inoltrava regolare domanda di partecipazione al concorso in parola.

Più specificatamente, parte ricorrente prendeva parte alla selezione prevista dalla lett. b) dell'art. 1 del predetto bando, ossia il concorso pubblico, "*per esame e titoli, a 196 posti, riservato a coloro che, alla data del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono collocati in congedo al termine della ferma annuale come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), oppure sono volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purché siano tutti in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato*".

La procedura di selezione prevedeva l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione e di cui all'articolo 8 del richiamato bando di concorso:

- prova scritta d'esame;
- prova di efficienza fisica;
- accertamenti psico-fisici;

- accertamento attitudinale e valutazione dei titoli .

La ricorrente, dopo aver superato con un punteggio di 9,255 su un massimo di 10 punti la prova scritta d'esame (regolata dall'art. 10 del bando), veniva convocata per gli **accertamenti psico-fisici e le prove di efficienza fisica** (regolati dall'art. 13 e dall'art. 14 del bando).

Conclusi positivamente gli accertamenti correlati all'efficienza fisica e quelli correlati alla sana e robusta costituzione ed alle analisi cliniche di rito (in particolare, la ricorrente veniva sottoposta a raccolta anamnestica con valutazione della documentazione sanitaria richiesta all'art. 14 del bando; esame emocromocitometrico con formula, esame chimico e microscopico delle urine, creatininemia, gamma GT, glicemia, AST, ALT, HBsAg, Anti HBsAg, esame audiometrico ed ECG; rilievi antropometrici ed esame obbiettivo generale; esame virus (naturale e corretto) del senso cromatico; esami di laboratorio su campione di urina per la ricerca di sostanze stupefacenti/psicotrope), la ricorrente veniva sottoposta ad una serie di test volti all'accertamento dei requisiti psico - attitudinali.

Più specificamente la sig.ra De Leo veniva sottoposta ai seguenti test:

- test biografico;
- S.C.R.U.B.B. - 2, volto alla conoscenza di alcuni aspetti della vita quotidiana del candidato e della sua personalità;
- Beck Hopelessness Scale, volto a misurare la gravità degli atteggiamenti negativi nei confronti del futuro percepiti da adolescenti ed adulti;
- MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2 Restructured Form) consistente in una lunga serie di domande (338), uno dei più diffusi test per valutare le principali caratteristiche della personalità.

Al termine di tali test, affrontava la visita medico-psichiatrica ed, in data 19 marzo 2019, riceveva notifica del verbale con il quale era risultato “**NON IDONEO**” a causa di una presunta “*marcata coartazione affettiva in soggetto con rigidità psicologica e scarsa strutturazione del sé.*”. Ai sensi del D.M. del

30/06/2003 n. 198 art. 3, co. 2 rif. tab. 1 punto 15.”.

In data 06.05.2019 a mezzo pec veniva formulata istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990, onde acquisire la documentazione afferente agli accertamenti attitudinali ed in particolare, test e valutazione psicologica/psichiatrica della Commissione esaminatrice.

**E’ d’uopo rappresentare, fin d’ora, che l’odierna ricorrente è stata sottoposta ad un breve colloquio (circa venti minuti) con lo psicologo, che si è risolto – dopo aver verificato le pulsazioni della ricorrente – in mere doglianze “ per cui gli sembrava strano che la ricorrente non avesse mai fumato uno spinello e non avesse allo stato un fidanzato ”. La ricorrente, subito dopo, poi è stata sottoposta ad altro breve colloquio (di circa cinque minuti) con altra psicologa che ha chiesto conferma delle circostanze innanzi dedotte**

All’esito delle prove è stata, poi, stilata la graduatoria di merito decretante i soggetti ammessi, idonei e vincitori della selezione in parola ed alcuni di essi sono stati già convocati per l’inizio del corso di formazione.

Tutto ciò esposto, parte ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l’accoglimento del presente ricorso per i seguenti

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

**1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 198/2003. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE E DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI E ILLOGICITÀ MANIFESTA. INSUFFICIENZA ED INADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE, CARENZA E SUPERFICIALITÀ DELL’ISTRUTTORIA.**

Il giudizio di inidoneità della ricorrente è affetto da un palese eccesso di potere

ed erronea motivazione.

Infatti, é d'uopo evidenziare che “*la marcata coartazione affettiva*” e la “*scarsa strutturazione del sé*” rilevati dalla Commissione giudicatrice, da un lato, non trovano puntuale riscontro alcuno dai dati emersi dai test e dalle visite effettuate dall'odierna ricorrente, dall'altro, non costituiscono imperfezioni e/o infermità, dall'altro, non costituiscono imperfezioni e/o infermità, tali da determinare una patologia psichica della personalità.

La fondatezza delle doglianze formulate emerge *ictu oculi* dalla documentazione esibita e versata in atti, *in primis*, dai precedenti verbali di idoneità psico-fisica dell'odierna ricorrente, in ordine ai quali, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “... *il giudizio teorico relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione alla esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l'obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati.*” (**Tar Lazio sez. I bis sent. n. 4231/2017**).

Al contempo, la documentazione prodotta a corredo del presente ricorso, comprova l'assenza nella ricorrente di qualsivoglia coartazione affettiva e autostima, che non trovano alcun riscontro nei test funzionali.

Invero, la documentazione in atti comprova che la ricorrente non è affetta da alcuna patologia psichica legata a disturbi della personalità, essendo un soggetto perfettamente sano che mai nella propria vita ha dato segni di instabilità o difficoltà emotiva o psichica, che tutt'ora gode di un ottimo stato di salute.

**1.2.** Il giudizio di inidoneità viola, altresì, il D.M. n. 198/2003, il quale, nel disciplinare le cause di non idoneità per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, rimanda alla tabella 1 allegata al medesimo D.M..

L'articolo 15 della suddetta tabella, richiamata dal provvedimento di inidoneità notificato alla ricorrente, può essere considerato come una norma c.d. di chiusura, prevedendo: “*altre cause di non idoneità: il complesso di imperfezioni*

*o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato”.*

Orbene, nel caso di specie, l'inidoneità riscontrata, alla luce del solo colloquio effettuato con la psichiatra in sede concorsuale, anche per quanto rappresentato in premessa, non può di certo essere dettata da un complesso di infermità, soprattutto in considerazione di quanto fin qui esposto e documentato.

Difatti, la motivazione addotta, risulta affetta da una generica espressione, difettando il criterio di correlazione imposto dalla normativa ministeriale, che deve essere tale da rendere il concorrente “palesemente” non idoneo allo svolgimento del servizio (*ex multis*: cfr. *Tar Lazio sez I quater ord. nn.1624 e 1626 del 21 marzo 2018 e n. 2584 del 7 marzo 2018*).

L'Amministrazione è al contempo, incorsa in un palese travisamento dei fatti e in grave difetto d'istruttoria, non essendo il giudizio medico espresso in alcun modo riferibile alla persona della ricorrente che non risulta affetta da alcuna patologia psichica.

**1.3** Alla luce di quanto sopra dedotto è evidente che la Commissione ha agito con un'assoluta arbitrarietà e ben oltre i propri poteri discrezionali.

In ordine al concetto di discrezionalità tecnica, tradizionalmente essa si concreta nell'esame di fatti o situazioni che implicano l'utilizzo di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico.

Più specificamente, la discrezionalità tecnica si connota per la presenza di una fase di giudizio alla quale, tuttavia, a differenza che nella discrezionalità amministrativa propriamente detta, non si affianca il momento tipico della volontà, ossia della scelta della soluzione più opportuna attraverso una valutazione degli interessi prioritari, in quanto è il legislatore ad aver già effettuato a monte la predetta scelta.

Nell'ambito del giudizio eventualmente instaurato, il giudice pur non potendosi



sostituire alla valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione, potrà verificare se il potere discrezionale sia stato esercitato correttamente.

Il controllo giurisdizionale si concretizza, dunque, nel giudizio sull'eccesso di potere: il giudice verificherà, fra l'altro, se l'amministrazione abbia esattamente rappresentato i fatti posti a base della decisione, se abbia rispettato i canoni della logicità e della non contraddizione, o le regole di parità di trattamento, se abbia operato nel rispetto delle regole tecniche sottese all'accertamento, se abbia condotto un'istruttoria completa tenendo in adeguata considerazione tutti gli interessi in gioco.

In buona sostanza, dunque, nel caso dell'esercizio della discrezionalità tecnica, l'amministrazione adotta una decisione applicando regole tecniche o conoscenze specialistiche.

Peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che le decisioni adottate dalle Commissioni sono comunque suscettibili di controllo giurisdizionale: *“i giudizi delle Commissioni mediche non possono ritenersi definitivi e, come tali, insindacabili. Gli strumenti a disposizione del giudice amministrativo ben consentono di verificarne la correttezza, mediante l'applicazione di regole tecniche, non potendosi fondatamente confondere il loro carattere tecnico con un ambito di discrezionalità sottratto al suo sindacato. In altri termini è ben possibile far ricorso a verificazioni e consulenze tecniche d'ufficio per accertare la correttezza dell'esito degli accertamenti tecnici oggetto di censura”* (in tal senso, **T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, sentenza 10674/2014**).

Nel concorso in esame, difatti, codesto On.le Collegio si è più volte pronunciato in tal senso, disponendo verificazioni mediche in presenza di giudizi profondamente discordanti con ulteriore documentazione medica proveniente da struttura sanitaria pubblica (*ex multis, Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sezione 1-quater; Ordinanza 6 marzo 2019, n. 1509; ordinanza del 31.05.2018, sez. I quater, n. 6085*).

A ciò si aggiunga, che nella fattispecie, sono rinvenibili anche i presupposti all'uopo indicati dal Consiglio di Stato, il quale ha asserito come *“il controllo del Giudice amministrativo sulle valutazioni della P.A. debba essere svolto extrinsecus, nei limiti cioè della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, e solo quindi se tali valutazioni siano inficiate da vizi logici, da disparità di trattamento, da errori manifesti o da contraddittorietà facilmente rilevabile”*. (tra le tante, cfr. **Cons. Stato Sez. VI, 29/05/2012, n. 3213**).

E' pertanto ravvisabile, nel caso che qui ci occupa, e ciò anche sulla scorta delle considerazioni svolte in narrativa ed in ragione delle documentazione in atti ed a cui si rinvia, il vizio dell'eccesso di potere, da cui discende quale logico corollario l'illegittimità degli atti impugnati.

Il vizio dedotto va ricondotto al non corretto esercizio del potere discrezionale da parte della P.A., attraverso la figura dell'eccesso di potere, come negli altri casi di invalidità dell'atto amministrativo, per cui il giudice non effettua un controllo, in sé inammissibile, sul merito delle scelte, bensì sul “modo” in cui queste sono state effettuate.

Ebbene, in considerazione della contraddittorietà e delle forti discrepanze ravvisabili tra la valutazione “enigmatica e sintetica” del personale addetto della Polizia di Stato e le risultanze dei test effettuati, oltre che della documentazione in atti, sussiste un'intrinseca irragionevolezza e contraddittorietà del provvedimento impugnato.

L'eccesso di potere, nei termini di cui si è detto, nel caso di specie è di tutta evidenza stante il palese vizio della funzione amministrativa, ovvero l'illegittimo svolgimento della stessa.

**2.ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 - 97 COST. E DELL'ART. 1 L. N. 241/1990 E PER ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONE, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITA' MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO,**

## **SVIAMENTO DI POTERE.**

Nella presente vicenda processuale risulta, altresì, palese la violazione del principio di imparzialità (art. 97 Cost.), il quale impone che la decisione dell'amministrazione sia preceduta da una sequenza di atti attraverso cui accertare l'esistenza di presupposti di fatto e valutare i contrapposti interessi in gioco. Difatti, il principio di imparzialità, in uno a quello correlato e susseguente di ragionevolezza, impongono all'Amministrazione una adeguata e percepibile motivazione, onde escludere ogni arbitrarietà.

Nel caso si specie, l'arbitrarietà e l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione si sostanziano nella palese violazione dei criteri all'uopo predisposti in tema di valutazioni relative alla procedura *de qua*. Difatti, in considerazione di quanto risulta documentato risultano incomprensibili e non condivisibili le motivazioni del provvedimento di non idoneità che ha determinato l'esclusione della ricorrente dal concorso.

## **3. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 LEGGE N. 241/1990). ECCESSO DI POTERE, OMESSA E/O CARENTE MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLOGICITÀ.**

Il provvedimento di non idoneità dell'odierna ricorrente merita di essere censurato per la palese violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, per cui non vengono esplicitati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

Nel provvedimento oggetto di impugnativa, in termini più espliciti, non è dato comprendere quali sono le motivazioni che abbiano effettivamente condotto l'Amministrazione all'adozione del provvedimento impugnato. Difatti, anche nell'ambito delle procedure di concorso, *“in ogni caso la Commissione esaminatrice deve rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione della valutazione, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto della prova, quanto meno mediante taluni elementi che concorrono ad integrare e chiarire la valenza della valutazione attribuita, esternando le*

*ragioni dell'apprezzamento*" (in tal senso, *C.d.S., sez. VI, n. 4384/2009*).

Nella fattispecie, con precipuo riferimento alla valutazione di *marcata coartazione affettiva e scarsa strutturazione del sé* non v'è il benché minimo spunto od elemento che consentano di percepire le modalità ed i fattori attraverso cui si è concretizzato il giudizio di inidoneità, e che valga a privare di ogni valenza, come di fatto è avvenuto, le risultanze dei test specifici.

L'azione amministrativa è evidentemente avvenuta nella più assoluta irragionevolezza e arbitrarietà nonché nella più totale noncuranza del gravissimo danno che tutto ciò avrebbe arrecato alla sfera giuridica e personale della ricorrente.

La grave illegittimità dell'operato della Commissione è ravvisabile nella contraddittorietà e nel vizio dell'eccesso di potere, già esposti in narrativa e concretizzatosi, nella fattispecie, nelle sue tipiche figure sintomatiche (travisamento dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia ed illogicità grave e manifesta), nonché nella violazione del principio di buon andamento della P.A. e del legittimo affidamento.

Da quanto sopra discende la configurabilità del diretto corollario del vizio motivazionale, ed ovvero del pieno travisamento dei fatti da parte della amministrazione.

L'ingiustizia e l'incoerenza grave e manifesta che ha caratterizzato la condotta dell'amministrazione ha infatti inciso in maniera irreparabile sulla posizione della ricorrente, con conseguente violazione soprattutto del principio di equità che dovrebbe guidare l'azione amministrativa.

Risulta di tutta evidenza la contraddittorietà dell'azione amministrativa e conseguentemente l'illegittimità del provvedimento impugnato, anche in considerazione del rilievo pregnante per cui **la presunta "marcata coartazione affettiva in soggetto con rigidità psicologica e scarsa strutturazione del sé" rilevati all'esame psichiatrico non trovano riscontro alcuno dai dati documentali.**

La valutazione avrebbe dovuto esser congrua ed ampia, di guisa da dare piena contezza circa l'iter logico-scientifico che ha portato ad una valutazione negativa della psiche della ricorrente.

### ISTANZA ISTRUTTORIA

Si propone istanza ex art. 19 c.p.a. al fine di disporre verifica ovvero consulenza tecnica. Sul punto si citano, *ex multis*, le recentissime ordinanze del T.A.R. del Lazio - Roma, Sez. I quater, nn. 6085/2018, 6082/2018 e 6067/2018.

### ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi che precedono.

Nelle more occorrenti per la trattazione del giudizio, si impone un intervento cautelare monocratico, sotto forma di ammissione con riserva della ricorrente al corso di formazione, che è previsto per i vincitori dall'art.19 del bando. Ciò al fine di scongiurare alla ricorrente quei pregiudizi gravi ed irreparabili scaturenti dalla mancata partecipazione alla selezione, con tutte le conseguenziali perdite in termini di *chances*.

**In termini di *periculum* si consideri che, l'Amministrazione ha già provveduto a convocare i primi concorrenti presenti in graduatoria.**

Il provvedimento cautelare, inoltre, non arrecherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione che, invece, proprio durante il corso potrebbe saggiare le indubbie attitudini al ruolo della ricorrente (T.A.R. Lazio, Sez. I, 21 aprile 2005, n. 3011). Di non secondario rilievo è, poi, l'interesse pubblico alla selezione dei candidati più meritevoli a ricoprire un ufficio pubblico che la ricorrente, grazie a quanto dimostrato in sede di concorso, ha già dimostrato di possedere.

In via graduata, da valere in caso di mancata ammissione con riserva, si chiede che venga disposta una nuova verifica medica per confutare definitivamente i risultati contrastanti nelle precedenti visite mediche, nonché per attestare la perfetta idoneità della sig.ra De Leo al servizio di polizia.

La ricorrente non può attendere i lunghi tempi occorrenti per la definizione del giudizio, perdendo una irripetibile occasione di lavoro, che le permetterebbe di provvedere al sostentamento proprio, nonché alla propria realizzazione personale.

Per questi motivi,

### **SI CHIEDE**

previa concessione delle misure cautelari nelle forme indicate in ricorso, l'annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto:

- in via principale e preliminare, l'ammissione con riserva della ricorrente al corso di formazione;
- in via graduata, disporre di una nuova verifica medica con la conseguenziale (ri)ammissione della ricorrente - in caso di idoneità - in graduatoria con la connessa valutazione dei titoli posseduti, e quindi al successivo step di formazione, che è previsto per i vincitori dal bando de quo;
- in via ulteriormente graduata, l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati.
- in ogni caso l'emanazione di qualsiasi provvedimento finalizzato alla tutela di diritto della ricorrente e la sua partecipazione al corso di cui in atti.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

*Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii., i sottoscritti procuratori dichiarano che il presente giudizio è soggetto al versamento del contributo unificato di € 325,00.*

**Avv. Luigi Rispoli**

**Avv. Carla Anna Santella**

## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto avv. Carla Anna Santella, con studio in Palma Campania, alla via Marconi n. 239, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Nola, autorizzato alla notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, ai sensi e per gli effetti della L.n. 53/1994, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del Tribunale di Nola in data 31.01.2017, nella qualità di difensore di DE LEO Carmela (DLECML91C52F924C), nata a Nola il 12.03.1991 e residente in Vipiteno (BZ) in via Alta n. 16 ho notificato il copia conforme del suesteso ricorso con procura in calce a :

- 1) **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*, n persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Piazza del Viminale, n. 1, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12 avvalendomi del servizio postale, mediante plico raccomandato n. \_\_\_\_\_ con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di Palma Campania(Na) , oggi

Ordine del registro cronologico n. \_\_\_\_\_

**Avv. Carla Anna Santella**

Timbro di vidimazione  
Ufficio Postale di Palma Campania

**2) MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**, in persona del responsabile, legale rappresentante p.t., presso il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 avvalendomi del servizio postale, mediante plico raccomandato n. \_\_\_\_\_ con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di Palma Campania(Na) , oggi  
Ordine del registro cronologico n. \_\_\_\_\_

**Avv. Carla Anna Santella**

Timbro di vidimazione  
Ufficio Postale di Palma Campania

**3) COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICOFISICI** presso il Ministero dell'Interno, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 avvalendomi del servizio postale, mediante plico raccomandato n. \_\_\_\_\_ con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di Palma Campania(Na) , oggi  
Ordine del registro cronologico n. \_\_\_\_\_

**Avv. Carla Anna Santella**

Timbro di vidimazione  
Ufficio Postale di Palma Campania

**4) Danilo De Giorgi**, nato a Lecce il 28.11.1993, e residente in Salice Salentino (Le), via E. Toti n. 14 avvalendomi del servizio postale, mediante plico raccomandato n. \_\_\_\_\_ con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di Palma Campania(Na) , oggi



Ordine del registro cronologico n. \_\_\_\_\_

**Avv. Carla Anna Santella**

Timbro di vidimazione

Ufficio Postale di Palma Campania